

**DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI
DERIVANTI DA TRANSAZIONI CON OPERATORI
STABILITI IN PAESI NON COOPERATIVI**



Art. 110 co. 9bis-9quinquies

- Articolo 1, comma 84 Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)
- Circolare Agenzia delle Entrate del 06/10/2010 n. 51
- Circolare Agenzia delle Entrate del 26/09/2016 n. 39

Reintroduzione del principio generale di **deducibilità «condizionata» di oneri, spese e componenti negativi che derivano da rapporti con operatori residenti o localizzati in Paesi identificati NON COOPERATIVI** ai fini fiscali come identificati in apposita Lista emanata dal Consiglio dell'Unione Europea.

- Decorrenza: periodo di imposta 2023
- Ambito oggettivo:
 - spese e gli altri componenti negativi compresi, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze
 - derivanti da rapporti con imprese e professionisti

Art. 110 co. 9bis-9quinquies

- Paesi NON Cooperativi (aggiornamento 14.02.2023)
 - American Samoa
 - Anguilla
 - Bahamas
 - British Virgin Islands
 - Costa Rica
 - Fiji
 - Guam
 - Marshall Islands
 - Palau
 - Panama
 - **Russia**
 - Samoa
 - Trinidad and Tobago
 - Turks and Caicos Islands
 - US Virgin Islands
 - Vanuatu

Art. 110 co. 9bis-9quinquies

- Condizioni deducibilità:

- il valore dell'operazione non superi il suo **valore normale** (art. 9 Tuir)

Art. 9: «...il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore»;

Applicabilità dei criteri OCSE declinati per la disciplina dei prezzi di trasferimento ?

- onere della dimostrazione del valore normale dei beni e servizi acquistati è in capo al contribuente

Art. 110 co. 9*bis-9quinquies*

- Condizioni deducibilità:
 - l'operazione sia stata **effettivamente eseguita**

La rilevanza fiscale delle componenti negative opera fino a capienza del corrispondente valore normale dei beni o servizi, a condizione che l'operazione da cui derivano le spese in questione abbia avuto concreta esecuzione.

Se la componente in questione risultasse superiore al valore normale, la stessa sarà ammessa in deduzione fino a concorrenza del valore normale.

Art. 110 co. 9**bis-9quinquies**

▪ Esimente:

- qualora il valore dell'operazione ecceda il valore normale, la quota di costo corrispondente all'eccedenza è comunque deducibile se è dimostrata la **rispondenza ad effettivo interesse economico**

Effettivo interesse economico:

- ai fini della prova devono essere valorizzate tutte quelle circostanze, legate alla specificità del caso concreto che, rivestendo carattere di eccezionalità, giustificano un valore sostenuto superiore a quello di mercato [il prezzo della transazione, la presenza di costi accessori (stoccaggio, magazzino), le modalità di attuazione dell'operazione (i tempi di consegna); la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore]
- in capo al contribuente l'onere di provare la rispondenza ad effettivo interesse economico di un'operazione effettuata ad un valore eccedente rispetto al valore normale

Art. 110 co. 9bis-9quinquies

- Obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino o meno superiori al valore normale
- Obbligo per l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, di notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di concreta esecuzione e effettivo interesse economico. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
- Possibilità di presentare interpello preventivo probatorio
- Disciplina non si applica per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167 Tuir

Art. 8 co. 3bis D.Lgs. 471/97

- Articolo 1, comma 85 Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)

In caso di omessa indicazione in dichiarazione dei redditi, sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000